



# COMUNE DI VENEZIA

83 Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO COMUNALE  
Sessione Ordinaria – 1<sup>^</sup> Convocazione – Seduta Pubblica

SEDUTA DEL 23/ GIU. 2011

24

Pres. Ass.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BARATELLO dott. Maurizio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BAZZARO Gabriele
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BELCARO dott. Pierantonio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BONZIO dott. Sebastiano
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BORASO dott. Renato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BORGHELLO Claudio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CACCIA dott. Giuseppe
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAMPA dott. Cesare
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAPOGROSSO arch. Giampietro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAVALIERE Antonio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CENTANINI dott. Bruno
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CENTENARO p.i. Saverio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	COSTALONGA Sebastiano
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FORTUNA dott. Ennio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FUNARI dott. Nicola
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GAVAGNIN Marco

Pres. Ass.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GIORDANI Luigi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GIUSTO Giovanni
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GUZZO rag. Giacomo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LASTRUCCI ing. Valerio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LAVINI Lorenza
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LAZZARO Bruno
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LOCATELLI dott.ssa Marta
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOGNATO p.i. Michele
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOLINA avv. Jacopo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ORSONI prof. Avv. Giorgio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGAN arch. Carlo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	REATO Giorgio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RENESTO Andrea
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RIZZI dott. Luca
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROSTEGHIN dott. Emanuele
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SCARAMUZZA dott. Gabriele

Pres. Ass.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SCARPA Alessandro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SCARPA Renzo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEIBEZZI Camilla
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SOTTANA dott. Christian
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SPERANZON Raffaele
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAGLIAPIETRA Davide
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TICOZZI dott. Domenico
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TOSO Giuseppe
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TRABUCCO Gianluca
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TURETTA Roberto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VENTURINI Simone
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VIANELLO dott. Alessandro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZECCHI prof. Stefano
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZUANICH Marco
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZUIN dott. Michele

35 12

Presiede: Il Presidente Roberto Turetta

Partecipa: il Segretario Generale dott.ssa Rita Carcò

83 = Istituzione dell'imposta di soggiorno e approvazione del relativo regolamento.

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto all'O.d.g., relativo all'oggetto.

L'assessore Simionato illustra la proposta di deliberazione.

-----  
"omissis"  
riportato a verbale  
-----

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 3 del gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord del seguente tenore:

Respinto  


**Oggetto:** PD n. 383/2011 "Istituzione dell'imposta di soggiorno e approvazione del relativo regolamento":


## EMENDAMENTO N. 3

Nel deliberato della proposta di deliberazione:

**Aggiungere un nuovo punto 2)** istituire un tavolo di coordinamento con le categorie con il compito di concordare l'utilizzo dei proventi di tale imposta;

I Consiglieri Comunali


Christian Sottana



Alessandro Vianello




Giusto Giovanni



Gabriele Bazzaro



Zuanich Marco



Eseguitasi la votazione col sistema elettronico l'emendamento n. 3 del gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord viene respinto con 12 voti favorevoli, 23 (Baratello, Belcaro, Bonzio, Borghello, Caccia, Capogrosso, Funari, Giordani, Guzzo, Lazzaro, Mognato, Molina, Orsoni, Renesto, Rosteghin, Scaramuzza, Seibezzi, Tagliapietra, Ticozzi, Toso, Trabucco, Turetta, Venturini) contrari.

-----

Il consigliere Sottana illustra l'emendamento n. 4 del gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord.

L'assessore Simionato esprime parere contrario da parte della Giunta.

-----

Escono i consiglieri Boraso e Zecchi ed il numero dei presenti si riduce a 33.

-----

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 4 del gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord del seguente tenore:

*Respinto*

**Oggetto:** PD n. 383/2011 "Istituzione dell'imposta di soggiorno e approvazione del relativo regolamento".

## EMENDAMENTO N. 4

Nel testo del Regolamento dell'imposta di soggiorno nella Città di Venezia:

Art. 4 Esenzioni

**- Punto 1.**

DA:

1. Sono esenti dal pagamento della imposta di soggiorno:

a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Venezia;

A:

a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Venezia mentre i residenti in Provincia di Venezia beneficiano di una riduzione del 50%;

I Consiglieri Comunali

Christian Sottana

Alessandro Vianello

Giusto Giovanni

Gabriele Bazzaro

Zuanich Marco

Eseguitasi la votazione col sistema elettronico l'emendamento n. 4 del gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord viene respinto con 10 voti favorevoli, 23 (Baratello, Belcaro, Bonzio, Borghello, Caccia, Capogrosso, Funari, Giordani, Guzzo, Lazzaro, Mognato, Molina, Orsoni, Renesto, Rosteghin, Scaramuzza, Seibezzi, Tagliapietra, Ticozzi, Toso, Trabucco, Turetta, Venturini) contrari.

-----

Il consigliere Sottana illustra l'emendamento n. 5 del gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord.

Il consigliere Campa chiede una sospensione della seduta per un incontro tra l'opposizione e la Giunta.


L'assessore Simionato esprime parere favorevole da parte della Giunta in merito all'emendamento n. 5.

-----

Rientrano i consiglieri Pagan, Scarpa R., Zecchi; esce il consigliere Lazzaro ed il numero dei presenti si eleva a 35.

-----

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 5 del gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord del seguente tenore:



**Oggetto:** PD n. 383/2011 "Istituzione dell'imposta di soggiorno e approvazione del relativo regolamento".

## EMENDAMENTO N. 5

Nel testo del Regolamento dell'imposta di soggiorno nella Città di Venezia:

Art. 4 Esenzioni

Punto 2.

**cancellare la frase:**

**L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.**

I Consiglieri Comunali

Christian Sottana

Alessandro Vianello

Giusto Giovanni

Gabriele Bazzaro

Zuanich Marco

Eseguitasi la votazione col sistema elettronico l'emendamento n. 5 del gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord viene approvato a voti favorevoli unanimi (35).

-----

Il Presidente, su richiesta del Sindaco e del Vice Sindaco, dispone una sospensione della seduta.

-----

*Il Consiglio viene sospeso alle ore 21.46*

*Il Consiglio riprende alle ore 22.34.*

-----

"omissis"  
riportato a verbale

-----

Rientra il consigliere Lazzaro; esce il consigliere Zecchi ed il numero dei presenti rimane invariato (35).

-----

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 10 del gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord del seguente tenore:



A PPROVATO 83/8

come modificato

*[Handwritten signature]*

Oggetto: PD n. 383/2011 "Istituzione dell'imposta di soggiorno e approvazione del relativo regolamento".

EMENDAMENTO N. 10

Nel testo del Regolamento dell'imposta di soggiorno nella Città di Venezia:

Art. 4 Esenzioni

Punto 1.

dopo la lettera f)

e dopo la nuova lettera g)

aggiungere una nuova lettera:

h) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e manifestazioni di qualsiasi natura. ORGANIZZATE DAL COMITATO COMUNALE, O PER

PROVINCIA E REGIONI

I Consiglieri Comunali

Alessandro Vianello

*[Signature of Alessandro Vianello]*

Giusto Giovanni

*[Signature of Giusto Giovanni]*

Fabrizio Bazzaro

*[Signature of Fabrizio Bazzaro]*

Christian Sottana

*[Signature of Christian Sottana]*

Manich Marco

*[Signature of Manich Marco]*

*[Handwritten signature]*  
(VIANELLO)

*[Handwritten signature]*

Eseguitasi la votazione col sistema elettronico l'emendamento n. 10 del gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord viene approvato a voti favorevoli unanimi (35).

-----

"omissis"  
Riportato a verbale

-----

Escono dall'aula i consiglieri Campa, Cavaliere, Costalonga, Lavini. Locatelli, Scarpa R., Zuin ed il numero dei presenti si riduce a 28.

---

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 3 del gruppo consiliare Lista In Comune, del seguente tenore:

Emendamenti alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale  
PD 2011/383 del 7.6.2011

**ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO  
E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO**

*Respinto*

*Emendamento n. 3*

Motivazione: l'esiguità dell'incidenza sul costo complessivo del pernottamento (o del viaggio) anche dell'importo massimo previsto dalla legislazione nazionale appare tale da non costituire di per sé elemento che possa condizionare la scelta del singolo turista né, più in generale, gli orientamenti del mercato turistico. Si ritengono pertanto ininfluenti e arbitrarie le riduzioni d'imposta previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 del Regolamento, sebbene tali da ridurre sensibilmente, e senza obiettiva giustificazione, le entrate previste per l'Amministrazione Comunale e il conseguente reimpiego delle risorse come previsto dalla norma.

- A pag. 3 della Delibera

**CASSARE** i punti da “- l'ammontare dell'imposta ...” a “gennaio, novembre e dicembre.”

- A pag. 2 dell'allegato “Regolamento dell'imposta di soggiorno nella città di Venezia”

**CASSARE** dall'articolo 5. Misura d'imposta i commi 4 e 5.

*I consiglieri comunali*

*Camilla SEIBEZZI*  
*Giuseppe CACCIA*

Eseguitasi la votazione col sistema elettronico l'emendamento n. 3 del gruppo consiliare Lista In Comune viene respinto con 3 voti favorevoli e 25 (Partito Democratico, Italia dei Valori, Partito Socialista, Liga Veneta Lega Nord, Sindaco, Unione di Centro) contrari.

-----  
"omissis"  
riportato a verbale  
-----

Rientrano i consiglieri Campa, Cavaliere, Costalonga, Lavini, Locatelli, Zuin; esce il consigliere Pagan ed il numero dei presenti si eleva a 33.

-----  
Il Presidente pone in votazione il subemendamento del consigliere Boraso ed altri, del seguente tenore, relativo all'emendamento di Giunta:


Sub Eminent  
Em. di Jure in  
IMPOSTA D' SPPIONE

83/12  
Resunto  
Jury

Si chiede di sub-emendare e  
pag 4 il testo del punto 5)

l' imposte sara pagata a 180 giorni  
successivi all'entrata in forza

Però Però (BORASO R.)



Luca  
Pylis Baum

Mrs. Qm

Monte Zadda  
Alto Veld (2000)

Eseguitasi la votazione col sistema elettronico il subemendamento del consigliere Boraso ed altri viene respinto con 11 voti favorevoli, 21 (Baratello, Belcaro, Bonzio, Caccia, Capogrosso, Giordani, Guzzo, Lazzaro, Mognato, Molina, Orsoni, Renesto, Rosteghin, Scaramuzza, Seibezzi, Tagliapietra, Ticozzi, Toso, Trabucco, Turetta, Venturini) contrari, 1 (Funari) astenuto.

-----


L'assessore Simionato illustra il subemendamento n. 1 della Giunta relativo all'emendamento della Giunta stessa.

-----

Rientra in aula il consigliere Pagan ed il numero dei presenti si eleva a 34.

-----


Il Presidente pone in votazione il subemendamento n. 1 della Giunta del seguente tenore:

Approvato  


**SUB EMENDAMENTO ↓**  
**all'EMENDAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**alla proposta di deliberazione PD n. 2011/383 avente per oggetto**  
**"Istituzione dell'imposta di soggiorno e approvazione del relativo regolamento"**

Nelle premesse, nel primo punto del paragrafo "Ritenuto pertanto" vengono eliminate le parole "e cioè dal 21 agosto 2011".

AMMINISTRATORE DELEGATO  
DOTT. GIANNI VIGORELLI  
Via ...  
Tel. ...

  
(VICE SINDACO)

23/06/2014

CAPOGRUPPO  
DOTT. ...  
Via ...  
Tel. ...

...  
...  
...

...  
...  
...

Eseguitasi la votazione col sistema elettronico il subemendamento della Giunta viene approvato con 24 voti favorevoli, 10 (Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord) contrari.

-----

Il consigliere Toso illustra il subemendamento, sottoscritto da egli stesso e dal consigliere Borghello, relativo all'emendamento della Giunta.

-----

Esce il consigliere Costalonga ed il numero dei presenti si riduce a 33.

-----

Il Presidente pone in votazione il subemendamento, sottoscritto dai consiglieri Toso e Borghello, del seguente tenore, relativo all'emendamento della Giunta:

CITTA' DI  
VENEZIA

SOSTITUISCE IL PROCEDIMENTO  
DEL CONSIGLIERE TOSO.

H/T

Approvato

Sub Emendamento all'emendamento della Giunta Comunale alla proposta di deliberazione PD 2011.383: "Istituzione dell'imposta di soggiorno e approvazione del relativo regolamento."

Modificare a pag. 5 dell'Emendamento di Giunta, art. 5, comma 4, punto a) la frase:

"...[omissis]... ; detta riduzione è del 10% per gli alberghi a 4 e 5 stelle"

con

"...[omissis]...; detta riduzione è del 10% per gli alberghi a 5 stelle" -

- ATTUARE LA STESSA MODIFICA A PAG 3 DELL'EMENDAMENTO  
DI GIUNTA

Venezia, 23 giugno 2011

Il Consigliere Comunale  
Giuseppe Toso

Giuseppe Toso

CLAUDIO BORGHELLA

CB

Eseguitasi la votazione col sistema elettronico il subemendamento viene approvato con 27 voti favorevoli, 3 (Bonzio, Caccia, Seibezzi) contrari, 3 (Rosteghin, Venturini, Zuin) astenuti.

-----

Il consigliere Zuin illustra il subemendamento, sottoscritto da egli stesso ed altri consiglieri, relativo all'emendamento della Giunta.

Il consigliere Baratello dichiara che non parteciperà al voto.

Il consigliere Campa invita la Giunta a sostenere il subemendamento proposto dal consigliere Zuin ed altri.

-----

Rientra il consigliere Costalonga ed il numero dei consiglieri si eleva a 34.

-----

Il Presidente pone in votazione il subemendamento, sottoscritto dai consiglieri Zuin ed altri, del seguente tenore, relativo all'emendamento della Giunta:

SUB-TENE-AMMIRAGLIA

ALLI BENEAMMINI

DI GIUSTA

SULLA TASSA DI SOGGIORNO

ALL'ART. 5, COMMA 1°, LETTERA E)

SI SOSTITUISCE:

"20%"

con

"30%"

Approvato

Alm. Volpe (CGIA)

Montebelloni

Alm. Volpe (CGIA)  
Alm. Volpe (CGIA)

Alm.

Schulman Ebbro

Eseguitasi la votazione col sistema elettronico il subemendamento viene approvato con 28 voti favorevoli, 3 (Bonzio, Caccia, Seibezzi) contrari, 1 (Rosteghin) astenuto, 2 (Baratello, Molina) che pur presenti in aula non partecipano al voto.

-----

Il consigliere Sottana illustra il subemendamento sottoscritto da egli ed altri consiglieri relativo all'emendamento della Giunta.

L'assessore Simionato esprime parere favorevole da parte della Giunta.

-----

Il Presidente pone in votazione il subemendamento, sottoscritto dai consiglieri Sottana ed altri, del seguente tenore, relativo all'emendamento della Giunta:

PDN 2011.383


EMENDAMENTO.

SUB-EMENDAMENTO ~~DELIBERA~~ DI GIURIA

PAG. 5. ART. 4. LETTERA F

TOGLIERE LE PAROLE "MINORI DI DICOTTO ANNI"

IL RESTO INVARIATO

~~Approvato~~


Christina Lottner  
 Alla Valle  
~~Prodotto~~ (GSA)  
 Maria R. Lorenz

Eseguitasi la votazione col sistema elettronico il subemendamento viene approvato con 33 voti favorevoli, 1 (Baratello) contrario.

-----

L'assessore Simionato illustra il subemendamento n. 2 della Giunta relativo all'emendamento della Giunta stessa.

-----

Escono i consiglieri Baratello, Molina, Toso ed il numero dei consiglieri si riduce a 31.

-----

Il Presidente pone in votazione il subemendamento n. 2 della Giunta, del seguente tenore, relativo all'emendamento della Giunta stessa:

ART. 4 - SUBEMENDAMENTO 2 - 17/83/221 P. 76


1) GLI APPARTENENTI DELLE FORZE DI POLIZIA, STATALI E LOCALI  
DEI CORPI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO  
CHE SOGGIORNANO PER ESIGENZE DI SERVIZIO

23/10/2011

flb

(A SP. SIMIONATO)

Simionato



Eseguitasi la votazione col sistema elettronico il subemendamento viene approvato con 26 voti favorevoli, 5 (Giusto, Seibezzi, Sottana, Vianello, Zuanich) astenuti.

-----

Rientra in aula il consigliere Toso ed il numero dei consiglieri si eleva a 32.

-----

Il Presidente pone in votazione l'emendamento della Giunta, del seguente tenore:

**EMENDAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE**  
alla proposta di deliberazione p.d.n. 2011.383 avente per oggetto  
"Istituzione dell'imposta di soggiorno e approvazione del relativo Regolamento"

Il testo delle premesse alla deliberazione è così totalmente sostituito:

**Premesso che**

- con Decreto Legislativo 14.3.2011, n. 23, all'oggetto "Disposizioni in materia di federalismo municipale", all'art. 4, è stata introdotta la possibilità per i comuni capoluogo di provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima consentita dalla legge;
- il medesimo art. 4 prevede inoltre che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi di materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- il comma 3, dell'art. 4 prevede che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta;
- in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
- nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23 e cioè decorrenti dal 7.4.2011, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal citato art. 4;

**Rilevato che**

- ☞ la Città di Venezia rappresenta una delle mete principali del turismo nazionale ed internazionale;
- ☞ sia il numero di arrivi che il numero di presenze di turisti che pernottano nelle strutture ricettive della città, sono in continuo aumento;
- ☞ nell'anno 2010, secondo le elaborazioni della Direzione Attività Produttive sulla base dei dati statistici ufficiali della Regione Veneto raccolti attraverso l'Azienda di Promozione Turistica, il flusso turistico nel Comune di Venezia può essere così rappresentato:
  - settore alberghiero: arrivi n. 3.027.418; presenze n. 6.513.790; permanenza media n. 2,15 giorni;
  - settore extralberghiero: arrivi n. 680.989; presenze n. 2.007.457; permanenza media n. 2,95 giorni;
  - complessivamente: arrivi n. 3.708.407; presenze n. 8.521.247; permanenza media n. 2,3 giorni;

considerato altresì che i turisti alloggiati nelle strutture ricettive ubicate all'interno del territorio comunale rappresentano solo una parte di coloro che visitano la città (stimati da numerose ricerche

in circa 22.000.000), essendo numerosissimi gli escursionisti che alloggiano nei comuni limitrofi o, addirittura, in un raggio di 200 km;

**Considerato inoltre che**

- ⇒ il Comune di Venezia sostiene attualmente una rilevantissima quantità di costi, quantificati in oltre 18.000.000, direttamente connessi alla presenza turistica ed alla promozione della città, ed in particolare:
  - per la realizzazione di eventi (ad esempio Carnevale, Regata Storica, Festa del Redentore, Festa della Sensa, Stagione estiva in Piazza San Marco, Esterno Notte) direttamente organizzati attraverso società controllate e finanziate;
  - per il supporto di eventi realizzati da privati (ad esempio Jammin' Heineken Festival, Venice Marathon, Fiera Nautica, Concorso Ippico);
  - per un notevole potenziamento del Corpo di Polizia Locale (circa 150 operatori) rispetto agli standard regionali e nazionali;
  - per la realizzazione e la manutenzione di strutture (ad esempio i pontili degli stazi delle gondole e del trasporto persone e merci) direttamente connesse alla presenza turistica;
  - per l'implementazione dei servizi pubblici locali di elevata qualità (per numero di servizi, cadenza temporale, ect.) e non totalmente coperti dalle tariffe applicate;
- ⇒ il Comune di Venezia contribuisce direttamente alla spesa, attraverso l'erogazione di contributi in denaro o di altre utilità materiali, al funzionamento di prestigiose istituzioni culturali quali la "Fondazione Teatro la Fenice di Venezia" e la Fondazione "La Biennale di Venezia" la cui attività costituisce elemento fondamentale di sviluppo culturale e contestualmente di promozione ed attrattiva turistica;
- ⇒ provvede alla manutenzione ordinaria e straordinari degli edifici monumentali della città, anche mediante l'erogazione di contributi od altri benefici, ai soggetti pubblici e privati proprietari;


**Preso atto che** il regolamento governativo previsto dal comma 3 del citato art. 4 non è stato emanato entro il termine previsto dal medesimo comma, per cui si rende necessario procedere all'approvazione di un proprio regolamento che disciplini nel Comune di Venezia l'imposta di soggiorno e il cui testo è allegato alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto pertanto**

- ⇒ di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, con decorrenza del pagamento dell'imposta dal sessantesimo giorno successivo alla data della sua istituzione, e cioè dal 21 agosto 2011;
- ⇒ come disposto dal citato art. 4, l'imposta dovrà essere stabilita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo applicato dalle strutture ricettive;

**Considerato che**, sulla base dell'istruttoria svolta dagli uffici comunali e dalle informazioni dai rappresentanti delle categorie interessate negli incontri, anche informali, prodromici all'adozione del presente provvedimento, è risultato che i prezzi praticati dalle strutture ricettive del territorio comunale si articolano in ragione:

- a) della tipologia della struttura ricettiva,
- b) della classificazione della struttura ricettiva;
- c) dell'ubicazione della struttura ricettiva (Centro Storico – Giudecca ed isole dedicate in via principale alla funzione ricettiva, Lido ed isole dell'Estuario, Terraferma);



d) del periodo temporale, considerando come alta stagione i periodi compresi tra il 1° gennaio e la prima domenica successiva al 6 gennaio, il periodo in cui si svolgono le manifestazioni di Carnevale, il periodo compreso tra il mercoledì antecedente la Pasqua e il martedì successivo, dal 1° aprile al 31 ottobre, la settimana che ricomprende l'8 dicembre, dal 23 al 31 dicembre;

**Considerato, altresì, che una componente rilevante dei turisti soggiornanti nelle strutture ricettive del territorio comunale è costituito da gruppi organizzati;**

**Considerato, inoltre, che è opportuno:**

- ☞ favorire il soggiorno per periodi superiori ai cinque giorni consecutivi esentando dall'imposta i pernotti successivi al quinto;
- ☞ favorire il soggiorno dei nuclei familiari, concedendo esenzioni per i figli minori di anni 10 e riduzioni per i giovani compresi tra i 10 e i 16 anni;

**Considerato, in fine, che nel territorio comunale esistono strutture sanitarie di particolare rilievo sia per la cura delle malattie acute sia per la terapia riabilitativa e che, pertanto, debba essere favorito, con apposita esenzione, il soggiorno sia di coloro che praticano terapie riabilitative sia dei familiari che prestano assistenza ai malati acuti ricoverati nelle strutture sanitarie cittadine;**

**Ritenuto, conseguentemente, che il regolamento allegato alla presente deliberazione oltre a prevedere le modalità applicative del tributo stabilisca anche, in relazione a quanto sopra considerato:**

- particolari tipologie di esenzioni dal pagamento dell'imposta;
- l'ammontare dell'imposta possa essere articolata in maniera differenziata tra le varie strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime (ivi compresa la classificazione);
- al fine di dare concreta attuazione al principio di gradualità dell'imposta in relazione al prezzo, siano previste le seguenti riduzioni dell'imposta:
  - riduzione del 20 % per le strutture ricettive ubicate nelle isole della Laguna di Venezia con l'esclusione del Centro Storico, della Giudecca ed delle isole dedicate in via principale alla funzione ricettiva; detta riduzione è del 10% per gli alberghi a 4 e 5 stelle;
  - riduzione del 40 % per le strutture ricettive ubicate in Terraferma;
  - riduzione del 50 % per i pernottamenti nei mesi diversi dall'alta stagione come sopra definita;
  - riduzione del 50 % per i giovani compresi tra i 10 e i 16 anni di età;
- **l'esenzione dall'imposta per:**
  - ☞ coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie specializzate ubicate nel territorio comunale;
  - ☞ i familiari che prestano assistenza ai malati acuti ricoverati nelle strutture sanitarie cittadine;
  - ☞ coloro che soggiornano più di 5 giorni consecutivi limitatamente dal sesto pernottamento in poi;
  - ☞ i ragazzi inferiori agli anni 10;
  - ☞ gli accompagnatori di gruppi turistici nella misura di un accompagnatore ogni 25 componenti il gruppo soggiornanti nella stessa struttura ricettiva;
  - ☞ gli autisti degli autobus dei gruppi turistici di almeno 25 componenti soggiornanti nella stessa struttura ricettiva;
  - ☞ gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Venezia;
  - ☞ coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù o in strutture ricettive di proprietà del Comune di Venezia;

ritenuto, in fine, opportuno costituire un Osservatorio Permanente costituito da rappresentanti dall'Amministrazione Comunale e dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive;

preso atto che

- ▣ ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
- ▣ per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimangono confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, le misure dell'imposta applicate nel precedente esercizio;
- ▣ in data 6 giugno 2011 sono state sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti nel Comune di Venezia, come previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011, n. 23;

Visto il parere di regolarità del Dirigente Finanza, Bilancio e Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

Esaminata la proposta nell'VIII Commissione Consiliare

**Il testo del punto 1) del dispositivo è così sostituito:**

- 1) istituire l'imposta di soggiorno così come prevista dall'art. 4 del D. Lgs 14.3.2011, n. 23;

**Il testo del punto 5) del dispositivo è così sostituito:**

- 5) la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e l'imposta sarà pagata dal 60 giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

**All'art. 1 del regolamento allegato alla deliberazione è aggiunto il comma 3 con il seguente testo:**

3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

**Il comma 2. dell'art. 3 del regolamento allegato alla deliberazione è così integralmente rinnovellato:**

2. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

**L'art. 4 del regolamento allegato alla deliberazione è così integralmente rinnovellato:**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Venezia;
  - b) minori entro il decimo anno di età;
  - c) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù ed in strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Venezia;
  - d) coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale
  - e) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - f) entrambi i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni;
  - g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti.
2. L'esenzione di cui ai punti d), e) e f) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.


**Il comma 4. dell'art. 5 del regolamento allegato alla deliberazione è così integralmente rinnovellato:**

4. Alle strutture ricettive di cui all'art. 2 si applicano le seguenti riduzioni d'imposta tra loro cumulabili:
- a) riduzione del 20 % per le strutture ricettive ubicate nelle isole della Laguna di Venezia con l'esclusione del Centro Storico, della Giudecca e delle isole dedicate in via principale alla funzione ricettiva; detta riduzione è del 10 % per gli alberghi a 4 e 5 stelle;

- b) riduzione del 40 % per le strutture ricettive ubicate in Terraferma;
- c) riduzione del 50 % per i pernottamenti nei mesi diversi dall'alta stagione. A tal fine si considera alta stagione i periodi compresi tra il 1° gennaio e la prima domenica successiva al 6 gennaio, il periodo in cui si svolgono le manifestazioni di Carnevale, il periodo compreso tra il mercoledì antecedente la Pasqua e il martedì successivo, dal 1° aprile al 31 ottobre, la settimana che ricomprende l'8 dicembre, dal 23 al 31 dicembre;
- d) riduzione del 50 % per i giovani compresi tra i 10 e i 16 anni di età.

L'art. 13 del regolamento allegato alla deliberazione è così integralmente rinnovellato:

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli art. 6 e 7 del presente Regolamento.
2. E' istituito un osservatorio permanente formato dall'Amministrazione Comunale e dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.



Eseguitasi la votazione col sistema elettronico l'emendamento della Giunta viene approvato con 19 voti favorevoli, 6 (Popolo della Libertà) contrari, 7 (Bonzio, Caccia, Giusto, Seibezzi, Sottana, Vianello, Zuanich) astenuti.

-----  
"omissis"  
riportato a verbale  
-----

-----  
Rientra il consigliere Baratello; esce il consigliere Funari ed il numero dei presenti rimane invariato (32).  
-----

Non avendo alcun altro consigliere chiesto la parola, il Presidente invita il Consiglio ad assumere i provvedimenti di propria competenza in ordine alla proposta di deliberazione così come emendata

E

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Vicesindaco – Assessore ai tributi, di concerto con l'Assessore al Turismo

### Premesso che

- con Decreto Legislativo 14.3.2011, n. 23, all'oggetto "Disposizioni in materia di federalismo municipale", all'art. 4, è stata introdotta la possibilità per i comuni capoluogo di provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima consentita dalla legge;
- il medesimo art. 4 prevede inoltre che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi di materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- il comma 3, dell'art. 4 prevede che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta;
- in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
- nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23 e cioè decorrenti dal 7.4.2011, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal citato art. 4;

### Rilevato che

- ☞ la Città di Venezia rappresenta una delle mete principali del turismo nazionale ed internazionale;
- ☞ sia il numero di arrivi che il numero di presenze di turisti che pernottano nelle strutture ricettive della città, sono in continuo aumento;
- ☞ nell'anno 2010, secondo le elaborazioni della Direzione Attività Produttive sulla base dei dati statistici ufficiali della Regione Veneto raccolti attraverso l'Azienda di Promozione Turistica, il flusso turistico nel Comune di Venezia può essere così rappresentato:
  - settore alberghiero: arrivi n. 3.027.418; presenze n. 6.513.790; permanenza media n. 2,15 giorni;
  - settore extralberghiero: arrivi n. 680.989; presenze n. 2.007.457; permanenza media n. 2,95 giorni;
  - complessivamente: arrivi n. 3.708.407; presenze n. 8.521.247; permanenza media n. 2,3 giorni;

**considerato altresì che** i turisti alloggiati nelle strutture ricettive ubicate all'interno del territorio comunale rappresentano solo una parte di coloro che visitano la città (stimati da numerose ricerche in circa 22.000.000), essendo numerosissimi gli escursionisti che alloggiano nei comuni limitrofi o, addirittura, in un raggio di 200 km;

### **Considerato inoltre che**

- ⇒ il Comune di Venezia sostiene attualmente una rilevantissima quantità di costi, quantificati in oltre 18.000.000, direttamente connessi alla presenza turistica ed alla promozione della città, ed in particolare:
  - per la realizzazione di eventi (ad esempio Carnevale, Regata Storica, Festa del Redentore, Festa della Sensa, Stagione estiva in Piazza San Marco, Esterno Notte) direttamente organizzati attraverso società controllate e finanziate;
  - per il supporto di eventi realizzati da privati (ad esempio Jammin' Heineken Festival, Venice Marathon, Fiera Nautica, Concorso Ippico);
  - per un notevole potenziamento del Corpo di Polizia Locale (circa 150 operatori) rispetto agli standard regionali e nazionali;
  - per la realizzazione e la manutenzione di strutture (ad esempio i pontili degli stazi delle gondole e del trasporto persone e merci) direttamente connesse alla presenza turistica;
  - per l'implementazione dei servizi pubblici locali di elevata qualità (per numero di servizi, cadenza temporale, ect.) e non totalmente coperti dalle tariffe applicate;
- ⇒ il Comune di Venezia contribuisce direttamente alla spesa, attraverso l'erogazione di contributi in denaro o di altre utilità materiali, al funzionamento di prestigiose istituzioni culturali quali la "Fondazione Teatro la Fenice di Venezia" e la Fondazione "La Biennale di Venezia" la cui attività costituisce elemento fondamentale di sviluppo culturale e contestualmente di promozione ed attrattiva turistica;
- ⇒ provvede alla manutenzione ordinaria e straordinari degli edifici monumentali della città, anche mediante l'erogazione di contributi od altri benefici, ai soggetti pubblici e privati proprietari;

**Preso atto che** il regolamento governativo previsto dal comma 3 del citato art. 4 non è stato emanato entro il termine previsto dal medesimo comma, per cui si rende necessario procedere all'approvazione di un proprio regolamento che disciplini nel Comune di Venezia l'imposta di soggiorno e il cui testo è allegato alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale;

### **Ritenuto pertanto**

- ⇒ di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, con decorrenza del pagamento dell'imposta dal sessantesimo giorno successivo alla data della sua istituzione;
- ⇒ come disposto dal citato art. 4, l'imposta dovrà essere stabilita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo applicato dalle strutture ricettive;

**Considerato che**, sulla base dell'istruttoria svolta dagli uffici comunali e dalle informazioni dai rappresentanti delle categorie interessate negli incontri, anche informali, prodromici all'adozione del presente provvedimento, è risultato che i prezzi praticati dalle strutture ricettive del territorio comunale si articolano in ragione:

- a) della tipologia della struttura ricettiva,
- b) della classificazione della struttura ricettiva;
- c) dell'ubicazione della struttura ricettiva (Centro Storico – Giudecca ed isole dedicate in via principale alla funzione ricettiva, Lido ed isole dell'Estuario, Terraferma);
- d) del periodo temporale, considerando come alta stagione i periodi compresi tra il 1° gennaio e la prima domenica successiva al 6 gennaio, il periodo in cui si svolgono le manifestazioni di Carnevale, il periodo compreso tra il mercoledì antecedente la Pasqua e il martedì successivo, dal 1° aprile al 31 ottobre, la settimana che ricomprende l'8 dicembre, dal 23 al 31 dicembre;

**Considerato, altresì, che** una componente rilevante dei turisti soggiornanti nelle strutture ricettive del territorio comunale è costituito da gruppi organizzati;

**Considerato, inoltre, che** è opportuno:

- ☞ favorire il soggiorno per periodi superiori ai cinque giorni consecutivi esentando dall'imposta i pernotti successivi al quinto;
- ☞ favorire il soggiorno dei nuclei familiari, concedendo esenzioni per i figli minori di anni 10 e riduzioni per i giovani compresi tra i 10 e i 16 anni;

**Considerato, in fine, che** nel territorio comunale esistono strutture sanitarie di particolare rilievo sia per la cura delle malattie acute sia per la terapia riabilitativa e che, pertanto, debba essere favorito, con apposita esenzione, il soggiorno sia di coloro che praticano terapie riabilitative sia dei familiari che prestano assistenza ai malati acuti ricoverati nelle strutture sanitarie cittadine;

**Ritenuto, conseguentemente, che** il regolamento allegato alla presente deliberazione oltre a prevedere le modalità applicative del tributo stabilisca anche, in relazione a quanto sopra considerato:

- particolari tipologie di esenzioni dal pagamento dell'imposta;
- l'ammontare dell'imposta possa essere articolata in maniera differenziata tra le varie strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime (ivi compresa la classificazione);
- al fine di dare concreta attuazione al principio di gradualità dell'imposta in relazione al prezzo, siano previste le seguenti riduzioni dell'imposta:
  - riduzione del 30 % per le strutture ricettive ubicate nelle isole della Laguna di Venezia con l'esclusione del Centro Storico, della Giudecca ed delle isole dedicate in via principale alla funzione ricettiva; detta riduzione è del 10% per gli alberghi a 5 stelle;
  - riduzione del 40 % per le strutture ricettive ubicate in Terraferma;

- riduzione del 50 % per i pernottamenti nei mesi diversi dall'alta stagione come sopra definita;
- riduzione del 50 % per i giovani compresi tra i 10 e i 16 anni di età;
- **l'esenzione dall'imposta** per:
  - ☞ coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie specializzate ubicate nel territorio comunale;
  - ☞ i familiari che prestano assistenza ai malati acuti ricoverati nelle strutture sanitarie cittadine;
  - ☞ coloro che soggiornano più di 5 giorni consecutivi limitatamente dal sesto pernottamento in poi;
  - ☞ i ragazzi inferiori agli anni 10;
  - ☞ gli accompagnatori di gruppi turistici nella misura di un accompagnatore ogni 25 componenti il gruppo soggiornanti nella stessa struttura ricettiva;
  - ☞ gli autisti degli autobus dei gruppi turistici di almeno 25 componenti soggiornanti nella stessa struttura ricettiva;
  - ☞ gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Venezia;
  - ☞ coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù o in strutture ricettive di proprietà del Comune di Venezia;

**ritenuto, in fine, opportuno** costituire un Osservatorio Permanente costituito da rappresentanti dall'Amministrazione Comunale e dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive;

#### **preso atto che**

- ▣ ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
- ▣ per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimangono confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, le misure dell'imposta applicate nel precedente esercizio;
- ▣ in data 6 giugno 2011 sono state sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti nel Comune di Venezia, come previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011, n. 23;

Visto il parere di regolarità del Dirigente Finanza, Bilancio e Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e della Dirigente Direzione Sviluppo Economico – Settore Turismo per quanto di competenza;

Esaminata la proposta nell' VIII<sup>^</sup> e VI<sup>^</sup> Commissione Consiliare che in data 16/6/2011 hanno chiesto la discussione in Consiglio Comunale;

VISTA LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO COSÌ SVOLTASI

Scrutatori: Renesto, Trabucco, Zuanich

Consiglieri presenti: 32 - votanti: 32

Voti favorevoli: 22

Voti contrari: 10 (Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord)

### **DELIBERA**

- 1) istituire l'imposta di soggiorno così come prevista dall'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011, n. 23;
- 2) approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 3) stabilire che le misure dell'imposta di soggiorno saranno approvate dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2011;
- 4) stabilire che per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimangono confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 269, le misure dell'imposta applicate nel precedente esercizio;
- 5) la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e l'imposta sarà pagata dal 60 giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

-----  
Esce dall'aula il consigliere Molina ed il numero dei presenti si riduce a 32.  
-----

Successivamente, su proposta del Presidente

### **IL CONSIGLIO**

con 23 voti favorevoli, e 10 (Campa, Cavaliere, Costalonga, Giusto, Lavini, Locatelli, Sottana, Vianello, Zuanich, Zuin) contrari, espressi con il sistema di votazione elettronica,

d e l i b e r a

Dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, IV comma del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.

Pubblicata all'Albo Pretorio

dal 1/7/11 al 16/7/11



**CITTA' DI VENEZIA  
DIREZIONE FINANZA BILANCIO E TRIBUTI  
SETTORE GESTIONE TRIBUTI E CANONI**

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale:

**Oggetto:** ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E  
APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

P.D. n. 383 del 7.6.2011

IL DIRIGENTE

Vista la regolarità della pratica, vista la necessità del provvedimento esprime, per quanto di competenza, PARERE DI REGOLARITA', ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

Venezia, 7.6.2011

**IL DIRIGENTE**  
**- Dott. Vincenzo Scarpa -**

COMUNE DI  
VENEZIA



Direzione Sviluppo economico  
Settore Turismo

**OGGETTO:** Parere ai sensi dell'art.49 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000 sulla proposta di deliberazione relativa a:

**Istituzione dell'imposta di soggiorno e approvazione del relativo Regolamento.**

Vista la regolarità della pratica, vista la necessità del provvedimento, **si esprime parere di regolarità**, per quanto di competenza.

PD. N. 383/2011

Venezia, 7.6.2011

Il Dirigente

*Dott.ssa Cristiana Csermely*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristiana Csermely', with a long vertical line extending downwards from the end of the signature.

# Regolamento dell'imposta di soggiorno nella città di Venezia

## Articolo 1

### Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n.446 del 15.12.1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 4 decreto legislativo n.23 del 14.2.2011, disciplinandone l'applicazione.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

## Articolo 2

### Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Venezia, di cui alla legge regionale in materia di turismo.

## Articolo 3

### Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

## Articolo 4

### Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Venezia;
  - b) minori entro il decimo anno di età;
  - c) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù ed in strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Venezia;
  - d) coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale
  - e) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - f) entrambi i genitori accompagnatori di malati;
  - g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

comprovato da n. 4 (quattro)  
copie - IL DIRIGENTE

Dott. Vincenzo SCARPA

- h) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
  - i) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio.
2. L'esenzione di cui ai punti d), e) e f) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

## **Articolo 5** **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
4. Alle strutture ricettive di cui all'art. 2 si applicano le seguenti riduzioni d'imposta tra loro cumulabili:
  - a) riduzione del 30 % per le strutture ricettive ubicate nelle isole della Laguna di Venezia con l'esclusione del Centro Storico, della Giudecca e delle isole dedicate in via principale alla funzione ricettiva; detta riduzione è del 10 % per gli alberghi a 5 stelle;
  - b) riduzione del 40 % per le strutture ricettive ubicate in Terraferma;
  - c) riduzione del 50 % per i pernottamenti nei mesi diversi dall'alta stagione. A tal fine si considera alta stagione i periodi compresi tra il 1° gennaio e la prima domenica successiva al 6 gennaio, il periodo in cui si svolgono le manifestazioni di Carnevale, il periodo compreso tra il mercoledì antecedente la Pasqua e il martedì successivo, dal 1° aprile al 31 ottobre, la settimana che ricomprende l'8 dicembre, dal 23 al 31 dicembre;
  - d) riduzione del 50 % per i giovani compresi tra i 10 e i 16 anni di età.
5. Il calcolo dell'imposta nel caso di riduzioni tra loro cumulabili viene effettuato applicando successivamente ciascuna percentuale di riduzione (esempio: imposta base = 100; applicazione riduzione 20% e riduzione 50%; imposta da versare = 40).

## **Articolo 6** **Obblighi di dichiarazione**

1. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Venezia, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti relativi all'ultimo trimestre.
2. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 7** **Versamenti**

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.

Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Venezia.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Venezia delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi seguenti:
  - a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Venezia;
  - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Venezia;
  - c) mediante pagamento tramite il sistema bancario;
  - d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.

### **Articolo 8**

#### **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo, 1 commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

### **Articolo 9**

#### **Sanzioni amministrative**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n.689.

### **Articolo 10**

#### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente.

### **Articolo 11**

#### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Venezia almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

#### **Articolo 12**

##### **Pubblicazione**

1. Ai sensi dell'art. 52 c.2 d.lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
2. Il regolamento sarà inviato per la pubblicazione mediante avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

#### **Articolo 13**

##### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli art. 6 e 7 del presente Regolamento.
2. E' istituito un osservatorio permanente formato dall'Amministrazione Comunale e dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.



Presiede: Il Presidente Roberto Turetta

Partecipa: il Segretario Generale dott.ssa Rita Carcò

---

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 01 LUG. 2011

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

f.to IL MESSO COMUNALE

per copia conforme all'originale  
IL SEGRETARIO GENERALE

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE IL \_\_\_\_\_

Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione alla Direzione \_\_\_\_\_

---

---

---

Venezia, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE